

IN ATTESA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

26 giugno 2015 ore 06:00

Giudici tributari, riforma timida: più specializzazione, ma nessun restyling dei compensi

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Gabriella Antonaci - Avvocato, Loconte & Partners**

Al via la riforma del contenzioso tributario. Ma sarà una riforma timida per i giudici tributari, con una maggiore specializzazione, ma senza alcun restyling sui compensi. Lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso, attuativo della legge delega fiscale, è atteso all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. Il provvedimento contiene il via libera alla specializzazione dei giudici. Non vede la luce, invece, la proposta di revisione dei compensi: quindi, Giudici più competenti e professionalizzati, ma con identica retribuzione.

Rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni tributarie al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica e criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai giudici tributari.

Dei due principi e criteri direttivi fissati dall'art. 10 della legge delega n. 23/2014 per la **riforma del contenzioso tributario**, lo schema di decreto legislativo recente misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso la cui discussione è stata avviata nel Consiglio dei Ministri del 23 giugno e rinviata a oggi per l'approvazione, "perché i testi non erano perfettamente limati" (parole del Premier Renzi), ha recepito solo il primo. **Giudici più competenti e professionalizzati**, dunque, ma **con identica retribuzione**.

L'art. 11 dello schema di decreto legislativo, in sostituzione dell'attuale art. 6 del D.Lgs. n. 545/1992, rubricato "La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti", stabilisce in maniera perentoria che:

"Con decreto del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istituite **sezioni specializzate** in relazione a questioni controverse individuate con il decreto stesso".

L'**assegnazione delle cause** alle sezioni da parte dei Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali avverrà tenendo conto della suddetta **specializzazione**, oltre che di **criteri cronologici e casuali**.

Si prevede, inoltre, le sezioni potranno attingere dalle **università**, dagli **istituti di ricerca**, da **master post universitari**, per il reclutamento di collaboratori con la funzione di coadiuvare i giudici tributari nell'attività di ricerca finalizzata all'esame delle controversie attribuite alle sezioni specializzate.

Viene inserito, tra i **requisiti** di cui i componenti delle Commissioni tributarie devono essere dotati anche il conseguimento della **laurea** magistrale o quadriennale in **materie giuridiche o economico-aziendalistiche**.

Sempre sottesa alla finalità di garantire una maggiore competenza dei giudici tributari è la riscrittura dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 545/1992 ad opera dell'art. 11 dello schema di decreto legislativo, riguardante l'incarico a ricoprire la funzione di **Presidente di Commissione**, specificandosi che la nomina non potrà avvenire tra i soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni nell'arco del proprio mandato.

Si prevede, inoltre, che tale incarico, di durata quadriennale, possa essere **rinnovato** solo per una volta e per uguale periodo, **previa valutazione positiva** - da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. A seguito di **valutazione negativa** da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'**ottavo anno di esercizio delle funzioni** di presidente, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta all'incarico di presidente di sezione nella Commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

La riforma va salutata sicuramente con favore, in un contesto - quale quello attuale - in cui le commissioni tributarie sono presiedute da **magistrati in servizio provenienti da corti civili o penali**, spesso **privi di specifica preparazione** in materia **tributaria**, affiancati da altri due giudici *a latere* che vengono reclutati da "**tecnici**" **non tributari**: ex funzionari delle dogane, periti agrari, ingegneri, architetti, agronomi, dirigenti della Guardia di finanza in pensione.

Sarebbe stato, tuttavia, auspicabile un maggior coraggio del legislatore delegato all'attuazione della legge delega.

Una **maggiore professionalizzazione** dei giudici tributari sarebbe dovuta essere **accompagnata anche da un aumento dei relativi compensi**, in maniera tale da **incentivarne la produttività** e conferire - anche sotto questo aspetto - maggiore dignità alla figura del giudice tributario, allo stesso modo di quanto accade per la magistratura civile, penale, amministrativa o contabile.

Tutto ciò, unitamente anche all'annoso problema della **non terzietà del giudice tributario**, sul quale il legislatore delegato ha omesso di intervenire (le Commissioni tributarie continuano infatti ad essere dipendenti direttamente dal Ministero dell'Economia e delle finanze, come l'Amministrazione finanziaria), impedisce che la partita del contenzioso si giochi per i contribuenti in **campo neutro** e costituisce ahimè un'ennesima riprova del fatto che il legislatore continua ancora oggi a considerare la giustizia tributaria "figlia di un dio minore".

Ci si auspica che il Consiglio dei Ministri, chiamato oggi a pronunciarsi sul decreto legislativo, si dimostri più sensibile nei riguardi dell'argomento che, tuttavia, allo stato dell'arte, necessiterebbe di un intervento più incisivo di una mera "limatura" del testo provvisorio.

Copyright © - Riproduzione riservata